



Comune di Rimini



Settore Polizia Locale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Della Gazzella n. 27 47923 Rimini
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 43099/20

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento dell'evento denominato "Festa della Birra e Food", organizzato dall'Associazione pro-loco Miramare d'Amare, nelle giornate del 3 – 4 e 5 Luglio 2020.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA la richiesta pervenuta in data 19/06/2020 ed assunta al prot. n. 151808 e la successiva integrazione pervenuta in data 13/06/2020 ed assunta la prot. n. 155842 dall'Associazione Pro-Loco Miramare d'Amare, con sede in Rimini Viale Marconi n. 79, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA per la regolamentazione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento dell'evento denominato "Festa della Birra e Food", che comporterà la chiusura totale al traffico veicolare:

- della Via Marconi, nel tratto dalla Via Don Masi alla Via Martinelli (entrambe escluse);
 - della Via Oliveti, nel tratto dalla stazione ferroviaria alla Via Regina Margherita;
- nelle giornate del 3 – 4 e 5 Luglio 2020;

VISTE:

- la richiesta prot. n. 143490 del 12/06/2020 presenta al Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio - Sportello Eventi/Uff. Licenze;
- la richiesta prot. n. 146565 del 16/06/2020 presentata al Settore Turismo, Water Front Riqualficazione Demanio – Ufficio Cosap;

VISTE le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191226377501 per la **richiesta** del presente provvedimento, (Rif. Prot. 154152 del 22/05/2020) e di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191226377499 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 154161 del 22/06/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

RICHIAMATA la normativa vigente, sia nazionale che regionale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

TENUTO CONTO che nel periodo estivo la Via Marconi è interessata dal passaggio del trenino del TPL;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

TENUTO CONTO che l'Associazione richiedente specifica che le intersezioni tra le Via Oliveti/Locatelli/Maddalena e De Pinedo/ Marconi, rimarranno aperte al traffico veicolare;

TENUTO CONTO delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali delle strade circostanti;

RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un'idonea regolamentazione della circolazione nell'area sopraindicata interessata dallo svolgimento delle predette manifestazioni fieristiche, a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, in previsione di un notevole afflusso di pubblico;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento della manifestazione in premessa specificata;

VISTI:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;



– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero del soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22, comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nel periodo dalle ore 10.00 del 3 Luglio 2020 alle ore 24.00 del 5 Luglio 2020**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) – CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE:

- **DELLA VIA G. MARCONI, NEL TRATTO DALLA VIA DON MASI ALLA VIA MARTINELLI, intersezioni Vie Marconi/De Pinedo e Marconi/Ferrarin escluse;**
- **DELLA VIA OLIVETI, NEL TRATTO DALLA VIA REGINA MARGHERITA ALLA FERROVIA, intersezione Vie Oliveti/Locatelli/Maddalena esclusa.**

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, mezzi partecipanti all'evento ed autorizzati dagli organizzatori e veicoli diretti alle attività ricettive ivi poste" da porre: sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Margherita, lato monte; da porre sulla Via Oliveti in corrispondenza dell'intersezione con le Vie Locatelli/Maddalena, lato mare; da porre sulla Via Oliveti in corrispondenza dell'intersezione con le Vie Locatelli/Maddalena, lato monte; da porre sulla Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Don Masi, lato AN; da porre sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via De Pinedo, lato RA; da porre sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Ferrarin, lato AN e da porre sulla Via Marconi in corrispondenza dell'intersezione con la Via Martinelli, lato RA.

Sono escluse dalla chiusura totale temporanea disposta dal presente atto le intersezioni che:

- la Via Oliveti forma con le Vie Locatelli/Maddalena;
- la Via Marconi forma con le Vie De Pinedo e Ferrarin, nonché il tratto della stessa Via Marconi compreso tra le Vie De Pinedo e Ferrarin;

che pertanto dovranno rimanere transitabili nel rispetto della segnaletica permanente posta in loco.

Nel periodo di svolgimento dell'evento il pannello aggiuntivo del divieto di transito dovrà essere sostituito con quello indicato al capoverso successivo con le modalità ed esclusivamente nelle aree d'intersezione specificatamente indicate al capoverso predetto.

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza": da porre sulle aree/vie d'intersezione specificatamente



identificate al capoverso precedente, nel periodo di svolgimento dell'evento, con posizionamento di semitransennatura corredata sempre da cartello indicante divieto di transito con le modalità sopra indicate; Il divieto di transito sopra indicato dovrà essere posizionato unicamente nel periodo di svolgimento dell'evento.

DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri: da porre sulla Via Mantova, su ambo i lati, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Bergamo, lato AN;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, con pannello integrativo indicante “per i veicoli di lunghezza superiore a 7 mt.”: da porre sulla Via Mantova, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Bergamo;

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre sulle Vie poste in prossimità dell'area preclusa alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “**eccetto autorizzati**” in prossimità di ogni semitransennatura posta in corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.

CARTELLO D'INDICAZIONE “DIREZIONE CONSIGLIATA PER AUTOBUS”, con punta di freccia rivolta in direzione Mare, da porre:

- sulla Via Mantova, lato monte, in avvicinamento all'intersezione con la Via Catania;
- sulla Via Catania, lato An, in avvicinamento all'intersezione con la Via Mantova;

CARTELLO D'INDICAZIONE “VIA MARCONI – tratto dalla Via Don Masi alla Via Martinelli – E VIALE OLIVETI – tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia - CHIUSE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NEL PERIODO DALLE ORE 10.00 DEL 3 LUGLIO 2020 ALLE ORE 24.00 DEL 5 LUGLIO 2020” da porre sulla Via Marconi, lato monte, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Tirrenia e Sabaudia; da porre sulla Via Pontinia, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sulla Via Locatelli, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Sabaudia; da porre sulla Via Sabaudia, lato AN, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sul Viale Regina Margherita, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Pontinia; da porre sul Viale Regina Margherita, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Martinelli; da porre sulla Via Regina Margherita, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Padova; sulla Via Martinelli, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sulla Via Martinelli, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via Regina Margherita;

CARTELLO D'INDICAZIONE “PERCORSO CONSIGLIATO PER VIA MARCONI – TRATTO NON SOGGETTO A CHIUSURA TEMPORANEA”: da porre sulla Via Marconi, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Sabaudia, con punta di freccia rivolta a sinistra (in direzione mare); da ripetere alle intersezioni successive alla presente lungo il percorso Vie: Sabaudia, Regina Margherita, Martinelli, fino al raggiungimento della Via Marconi; da porre sulla Via Sabaudia, lato AN, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi, con punta di freccia indicante diritto (in direzione mare); da ripetere alle intersezioni successive alla presente lungo il percorso Vie: Sabaudia, Regina Margherita, Martinelli fino al raggiungimento della Via Marconi;

SEMITRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito “eccetto autorizzati”.

2) DIVIETO DI SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità dalle ore 10.00 del 03/07/2020 alle ore 24.00 del 05/07/2020, per svolgimento manifestazione da porre:

- sulla Via Marconi, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Don Masi alla Via Martinelli;
- sul Viale Oliveti, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia;
- sulla Via Bergamo, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Mantova in direzione mare per 20 metri lineari.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori nella predetta via; dovranno essere corredate da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto**



di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

3) Sono autorizzati al transito nelle aree interdette alla circolazione di cui al punto 1) del presente atto, interessate dallo svolgimento della manifestazione:

- i veicoli necessari all'organizzazione della manifestazione ed i veicoli autorizzati dall'organizzazione muniti di apposito pass/contrassegno;
- i veicoli dei residenti ed i veicoli diretti alle attività ricettive poste all'interno dell'area preclusa aventi unico accesso/uscita aggettante sulla stessa;
- i mezzi di polizia ed i mezzi di soccorso.

Il transito all'interno delle aree interdette alla circolazione:

- dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate ai singoli punti del presente atto;
- **non è consentito negli orari in cui si svolgerà la manifestazione**, ad esclusione dei mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, che potranno transitare per tutto il periodo di validità del presente atto.

Sono autorizzati alla sosta nelle aree interdette alla circolazione di cui al punto 1) del presente atto, interessata dallo svolgimento della manifestazione:

- i veicoli necessari all'organizzazione della manifestazione ed i veicoli autorizzati dall'organizzazione, muniti di apposito pass/contrassegno;

4) Il transito dei veicoli autorizzati all'interno delle aree di chiusura identificate al punto 1) del presente provvedimento potrà avvenire in entrambi i sensi di marcia, ad esclusione degli orari di svolgimento dell'evento denominato "Festa della Birra e Food", con obbligo per i veicoli in transito di mantenere una velocità a vista, nonché obbligo da parte dell'Associazione richiedente di posizionare segnaletica di pericolo "doppio senso di circolazione" su ambo i lati di ciascuna delle Vie interessate dalla modifica temporanea della circolazione, con lettura rivolta in entrambi i sensi di marcia.

5) E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) del presente atto per lo svolgimento dell'evento di cui in premessa, organizzato dall'Associazione pro-loco Miramare d'Amare, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie.

6) Nel periodo di validità del presente atto il trenino effettuerà deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

7) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo **all'Associazione pro-loco Miramare d'Amare, con sede in Rimini Via Marconi n. 79, incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea**, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS.

PRESCRIZIONI

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle abitazioni, alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti all'interno dell'area utilizzata per lo svolgimento della manifestazione.

Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se ne presenti la necessità, il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all'interno dell'intera area destinata allo svolgimento dell'iniziativa suindicata.



L'area interessata allo svolgimento della fiera dovrà essere transennata e delimitata.

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitransennature.

Nel periodo di validità del presente atto, **l'Associazione Pro-Loco Miramare d'Amare**, dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;

Il rilascio della presente Ordinanza non esime l'Associazione richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. L'Associazione richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio Cosap per quanto di competenza.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento dell'evento, o di una o più date previste nel presente atto, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, inviando un fax/mail alla Polizia Locale – Centrale Radio Operativa (fax: 0541 704138 mail: centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax/mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte dell'Associazione richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci
(firmato digitalmente)

